

Contrario alla Natura sua, il quale è di togliere, o impedire i mali, non di alimentarli, o introdurli; che finalmente parebbe un considerarsi gli uomini uomini, o molto ignoranti, o molto iniqui. Quanto al pregiudizio apposto della intromissione degli Avogadori non esser molto giusto di alcuna doglianza poichè è il medesimo contenuto nelle due Leggi del M.^o C. 1582. e 1705. Nampie ai Comestoni nella istituzione del Mag.^o Con Parte q. Tre 1761. che ne commette le esecuzioni, e però non potevano difimularle ma con cieca obbedienza eseguirle. Quanto alle temute pretese de' Mag.^o e de' Reggimenti inferiori di fuorire la subordinazione dovuta ai superiori sotto pretesto di rinunciare per via di fatto, e con appellazioni ed altri ricorsi gli antichi loro diritti, non doveasi tener per mali & più ragioni. Primo perchè in quelli degli Stati di Mare non serve il tempo nella natura loro, e in quelli della Terra ferma la subordinazione è in vigore d'una consuetudine tanto antica, che mette precezione ad ogni legge. Secondo perchè questa consuetudine si trova stabilita per Secreti del Senato, e i capi di Provincia la girano Altanto nei loro, nel potere temporale de' Venezij, ed in altre importanti occorrenze come suoi delegati e non per autorità propria, ma per quella che amplissima gli ha concessa il M.^o C. nel assegnare al Senato tutta l'amministrazione politica, ed economica. 3.^o Perchè ogni rinuagranza in questa parte avrebbe disobbedienza al Senato il quale per vendicarsi farebbe uso della potestà coercitiva e domanderebbe quella più severa del C. di X. e de' suoi tribunali col fatto mezzo delle riscote. Nei quali casi operando gli inquisitori con potestà delegata avrebbero un largo campo di usare tutto il castigo più forte senza pericolo di doglianza.

Fra volta di Comune Convento questa discesa dimandò i Signorini al Consig.^o di settimana, nel Pregadi del sabato tanto il Consiglio per il lunedì, seconda festa di Pasqua di Aprile. Venuto il qual giorno, e ridotti i Comestoni nelle stanze consue del Rege, s'interrogavano vicendevolmente, se vi era chi parlasse contro le due Parti. Fu riferito cadere vari opposizioni sopra alcuni soggetti dell'Ordine de' Savi, e de' Consiglieri. Fra tali si nominava S.^o Sebastian Giustinian, S.^o Alise Valerio, e S.^o Piero Badoaro; fra questi S.^o Giovanni Gradenigo Consiglier. Il Teno da principio dichiarò di non poter parlare sicuramente. Il Signorini disse, che per Comune decoro dovevano quelle difendersi a norma del Concetto preso, e richiese nuovamente cosa dovea rispondere sopra